

# laborfonds

Fondo pensione. Zusatzrentenfonds.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti  
dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige  
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 93

## **Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2022

## Premessa

In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, commi da 4 a 4-*quinques* del D.Lgs. n. 252/2005, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA) consiste nella possibilità per i lavoratori che abbiano cessato la loro attività di ricevere, in modo frazionato e prima che maturino i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio, tutta o parte della loro posizione individuale accumulata presso il Fondo Pensione Laborfonds (di seguito il "Fondo" o "Laborfonds"). La RITA, come indica il nome stesso, ha natura temporanea (se ne può usufruire quindi per una durata limitata nel tempo, cioè fino al momento in cui l'aderente raggiunge l'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia) e ha carattere generale, applicandosi a tutti i lavoratori (inclusi i dipendenti pubblici) senza alcun limite massimo di importo.

Si tratta, dunque, di una **prestazione pensionistica complementare anticipata**, con l'obiettivo di favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro ed agevolare l'accesso alla pensione attraverso un **sostegno del reddito derivante dalla posizione individuale** accantonata nel proprio fondo pensione. Più nello specifico la RITA permette all'aderente, che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro, di richiedere a Laborfonds **tutto o parte** di quanto accumulato attraverso un'**erogazione anticipata e rateale del capitale, che avviene a tassazione agevolata e che dura fino al raggiungimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia** nel sistema pensionistico obbligatorio.

L'erogazione della RITA viene effettuata direttamente dal Fondo e la posizione individuale (o la porzione di posizione) di cui l'aderente chiede l'erogazione in RITA rimane investita, così da poter beneficiare degli eventuali rendimenti. Ciascuna rata viene quindi disinvestita tempo per tempo tenendo conto dell'incremento o della diminuzione del valore della posizione derivante dall'andamento del valore quota del comparto prescelto.

## Requisiti

Requisito basilare per ottenere la RITA da parte dell'aderente è quello di trovarsi in prossimità dell'età per il **pensionamento di vecchiaia** nel proprio regime obbligatorio.

Alla RITA possono accedere i lavoratori iscritti a Laborfonds, sia appartenenti al **settore privato** che **pubblico** senza alcuna differenza, al ricorrere dei seguenti requisiti:

<b>Erogazione della RITA fino ad un massimo di 5 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cessazione dell'attività lavorativa;*</li> <li>• maturazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 5 anni;</li> <li>• anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza;</li> <li>• almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.</li> </ul>
<b>Erogazione della RITA fino ad un massimo di 10 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cessazione dell'attività lavorativa con un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi;*</li> <li>• maturazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 10 anni;</li> <li>• almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.</li> </ul>

*\* il requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA. Non è precluso all'aderente di intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma.*

La RITA può essere percepita anche da parte di chi risulta già titolare di trattamenti pensionistici anticipati o di anzianità, è compatibile inoltre con tutte le forme di APE (sociale, volontario e aziendale), con l'isopensione e la NASPI nonché con i redditi da lavoro che dovessero intervenire successivamente alla sua erogazione. Non sono previsti limiti massimi di importo richiedibile sotto forma di RITA.

## Comparto di investimento

Il montante destinato alla RITA (che può riguardare **l'intera posizione individuale o una parte di questa, a scelta dell'aderente**) rimane in gestione presso il Fondo nella **linea di investimento scelta dall'iscritto oppure, in assenza di specifica indicazione da parte dell'iscritto stesso, in quella più prudente** (Linea Garantita). Questo consente anche per la parte di posizione destinata all'erogazione della RITA, di partecipare ai risultati della gestione finanziaria: pertanto, le rate future di RITA verranno ricalcolate considerando

l'incremento o la diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. In ogni caso, l'aderente può successivamente **variare il comparto** nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

L'iscritto può effettuare versamenti volontari al Fondo per tutto il tempo di erogazione della prestazione: questi versamenti sono deducibili dal reddito secondo le normative vigenti. Nel caso di RITA parziale i versamenti andranno ad alimentare il montante non destinato alla prestazione stessa. In caso di RITA totale gli eventuali versamenti andranno a costituire un montante a sé stante salvo diversa indicazione dell'aderente.

### Caratteristiche, periodicità e modalità di erogazione

Una volta effettuata la domanda, e verificati i requisiti, il montante scelto dall'aderente per formare la sua RITA viene frazionato una prima volta, e poi le successive con **cadenza trimestrale**. Questo significa che il Fondo il mese successivo alla domanda, e poi trimestre dopo trimestre, disinveste le quote necessarie all'erogazione della prestazione. Si ricorda che il giorno di valorizzazione delle quote frazionate coincide con l'ultimo giorno di ogni mese. Il Fondo procede poi alla relativa liquidazione entro il termine massimo di sei mesi.

Nel caso in cui l'iscritto utilizzi per l'erogazione della RITA solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto a chiedere le ordinarie **prestazioni in capitale e rendita**, nonché le **anticipazioni** o i **riscatti**. Nel caso di **trasferimento ad altra forma pensionistica** la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

La RITA può essere revocata in qualsiasi momento.

Su tutto il montante destinato in RITA viene applicata una tassazione agevolata dal 15% al 9%, anche per i dipendenti del settore pubblico.



Il trattamento fiscale della RITA viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**, reso disponibile nella sezione "Documentazione – Normativa interna del Fondo" del sito internet del Fondo [www.laborfonds.it](http://www.laborfonds.it).

### Modalità di presentazione della richiesta di RITA

La richiesta di RITA deve essere inviata al Fondo attraverso una delle seguenti modalità alternative:

#### a. MODALITA' CARTACEA

Compilando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet ([www.laborfonds.it](http://www.laborfonds.it)) e comunque disponibile presso le sedi del Fondo stesso. Al modulo devono essere allegati i documenti ivi richiesti e non è prevista la restituzione dei medesimi.

Il modulo di richiesta e gli allegati devono essere inviati o consegnati in originale a:

Fondo Pensione Laborfonds c/o il Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A.

 Via della Mostra 11/13 – 39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 47 – 38122 Trento

 oppure trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a [laborfonds@pec.it](mailto:laborfonds@pec.it)

#### b. MODALITA' TELEMATICA

L'aderente dovrà accedere alla Sezione "**Servizi Amministrativi – Anticipazione/Riscatto/Prestazione**" all'interno della propria **area riservata dei Servizi Online**. Attraverso la stessa potrà procedere all'inserimento della richiesta di prestazione al Fondo: la procedura guiderà l'interessato fino alla generazione del modulo di richiesta, dando la possibilità di caricare on-line la richiesta stessa e la documentazione necessaria al Fondo per procedere all'istruttoria della pratica.

È possibile presentare la richiesta di RITA in via telematica anche avvalendosi del supporto dei Pensplan Infopoint.

### Iter successivo alla presentazione della richiesta di RITA

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di **documentazione errata o incompleta**, comunica all'aderente la necessità di effettuare eventuali rettifiche o integrazioni

documentali/informative. In tali casi, il termine sopra indicato di sei mesi rimane sospeso fino alla data di completa regolarizzazione della pratica da parte dell'aderente.

In caso di presentazione di richiesta **non conforme** ai criteri esposti nel presente Documento e non corredata dai relativi allegati, oppure nel caso in cui l'aderente **non dia seguito**, entro sei mesi, alla comunicazione di rettifica/integrazione, la richiesta viene respinta.

**Le richieste respinte devono essere presentate nuovamente.**

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di RITA e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per esempio nel caso di versamenti contributivi) ed il valore delle quote stesse possono variare. Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale sono liquidate al netto delle imposte previste per legge.

### **Ulteriori informazioni**

In caso di decesso dell'iscritto nel corso della percezione della RITA, al montante residuo corrispondente alle rate non erogate si applicano le regole ordinarie in tema di premorienza di cui all'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 252/2005 e all'art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. n. 124/1993 per i dipendenti pubblici.

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del D.Lgs. n. 252/2005 (massimo 1/5).

Il Fondo Pensione Laborfonds si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).